A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 26 luglio 2022 - n. XI/2515
Presa d'atto delle dimissioni del signor Luca Del Gobbo dalla carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento generale, e conseguente surrogazione

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione);

Vista la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale);

Considerato che con lettera in data 20 luglio 2022 (prot. CRL.2022.0014809 del 20 luglio 2022) il signor Luca Del Gobbo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale, optando per la carica di Sindaco del comune di Magenta;

Visto l'articolo 12, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio regionale, in base al quale «le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione»;

PRENDE ATTO

delle dimissioni rassegnate dal signor Luca Del Gobbo, con efficacia dal 20 luglio 2022;

INDI

Considerato che il signor Luca Del Gobbo nelle elezioni regionali del 4 marzo 2018 era stato eletto nella lista provinciale avente come contrassegno «Noi con l'Italia – UDC», nella circoscrizione provinciale di Milano;

Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano, di proclamazione di Consiglieri regionali eletti nelle consultazioni elettorali regionali del 4 marzo 2018, trasmesso al Consiglio regionale in data 27 marzo 2018 al protocollo n. CRL.2018.0004225;

Vista la deliberazione 9 aprile 2018, n. 49 con la quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha preso atto della data di proclamazione dei Consiglieri regionali eletti nelle consultazioni elettorali regionali del 4 marzo 2018;

Visto il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Milano ed accertato che nella lista «Noi con l'Italia – UDC» l'ordine dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è il seguente: 1 GIOVANATI Deborah, 2 REHO Daniela, etc.;

PRENDE ATTO

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. n. 17/2012, il seggio rimasto vacante è attribuito alla signora Deborah GIOVANATI, candidata nella lista provinciale avente come contrassegno «Noi con l'Italia – UDC», nella circoscrizione provinciale di Milano.

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2518
Presa d'atto della cessazione della sospensione dalla carica di consigliere regionale del signor Alessandro Mattinzoli e della contestuale cessazione della supplenza affidata al signor Gabriele Barucco

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale), che dispone che «l'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico di assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012»;

Visto l'articolo 1, comma 40, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), che dispone che «la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.»;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 1 (XI legislatura - Nomina dei componenti della Giunta regionale), ai sensi dell'articolo 25, comma 6, dello Statuto d'autonomia, con il quale il consigliere Alessandro Mattinzoli è stato nominato assessore regionale;

Richiamati altresì i decreti del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2018, n. 87 (Determinazioni in ordine agli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta regionale) e 8 gennaio 2021, n. 677 (Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale), con i quali il Consigliere Alessandro Mattinzoli è stato confermato assessore regionale;

Richiamata la propria deliberazione 5 aprile 2018, n. XI/1 (Presa d'atto della sospensione e temporanea sostituzione dei consiglieri regionali nominati assessori regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 3), con la quale, a seguito della nomina del sig. Alessandro Mattinzoli alla carica di assessore regionale, si è preso atto della sospensione temporanea dello stesso dalla carica di consigliere regionale, a decorrere dal 29 marzo 2018, ed è stata disposta la sostituzione temporanea del sig. Alessandro Mattinzoli con il sig. Gabriele Barucco, candidato nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia», nella circoscrizione provinciale di Brescia;

Dato atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 928 (Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale), è stata modificata la composizione della Giunta regionale, e che pertanto il sig. Alessandro Mattinzoli dal 27 luglio 2022 non riveste più la carica di assessore regionale;

Prende atto

- della cessazione della sospensione temporanea dalla carica di consigliere regionale del sig. Alessandro Mattinzoli dal 27 luglio 2022;
- della contestuale cessazione della supplenza affidata al sig. Gabriele Barucco.

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2519
Ordine del giorno concernente la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate e continuazione del servizio per gli utenti

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 230 concernente «Assestamento al bilancio 2022–2024 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7465 concernente la riqualificazione della metrotranvia Milano – Limbiate e continuazione del servizio per gli utenti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- dopo la chiusura della linea MTV Milano-Desio (2011), la Milano-Limbiate e l'unica tranvia interurbana d'Italia in funzione. È tuttora in esercizio, anche a seguito di due chiusure provvisorie nel 2012 e nel 2017;

– l'intervento di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate si sviluppa per 11,5 km, con una tratta Milano-Varedo di 7,5 km a doppio binario e una tratta Varedo-Limbiate di 4 km a singolo binario, con raddoppi in corrispondenza degli incroci;

rilevato che

– per la realizzazione del primo lotto funzionale Milano-Varedo, con d.g.r. 1596 del 7 maggio 2019 è stato approvato uno schema di accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Agenzia TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, Comuni di Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate, sottoscritto in data 16 maggio 2019;
– per la realizzazione del secondo lotto funzionale, con d.g.r. 3558 del 14 settembre 2020 è stato approvato uno schema di accordo tra gli stessi enti, sottoscritto in data 20 ottobre 2020;
– il costo stimato per la realizzazione dell'intervento è di euro 98.224.972,02 per il primo lotto e di euro 55.000.000,00 per il secondo lotto, entrambi coperti da risorse statali, regionali e di competenza degli enti locali;
– il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo lotto funzionale è stato oggetto di Conferenza dei Servizi preliminare, indetta dal Comune di Milano nel giugno 2019, cui ha partecipato anche Regione Lombardia con espressione di parere favorevole;
– il Progetto di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate (1° e 2° Lotto) è stato approvato dalla Giunta comunale di Palazzo Marino nella seduta del 18 dicembre 2020;
– il Comune ha quindi predisposto il progetto definitivo di entrambi i lotti funzionali, tramite MM S.p.A. e in data 9 settembre 2021 ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, fissando il termine per la conclusione ultima del procedimento al 22 novembre 2021. Regione Lombardia ha partecipato alla Conferenza con espressione di parere di competenza;
– il progetto definitivo è corredato di cronoprogramma aggiornato che prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 2022 e circa 44 mesi di lavori, collaudi e pre-esercizio;

considerato che

– in risposta a una lettera di un comitato dei pendolari, che richiedeva dei chiarimenti inerenti ai lavori della linea sopracitata, l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, avvertiva della decisione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa, organo del Ministero delle Infrastrutture che garantisce la sicurezza delle linee di trasporto pubblico) di procedere con la nuova sospensione del servizio della metrotranvia per motivi di sicurezza;
– a giugno 2022, i pendolari dell'area della Comasina toccati dalle notizie che riguardavano il futuro incerto della tranvia Milano-Limbiate sono stati presi da forte preoccupazione. Non solo, infatti, si paventava un'interruzione del servizio dall'autunno 2022, ma a rischio sembrava essere addirittura il grande progetto di riqualificazione della linea, progetto che ha ottenuto un mega finanziamento statale e che ha visto la compartecipazione degli enti locali;

preso atto che

– nell'ultimo periodo c'è stato un aumento del costo delle materie prime che ha fatto lievitare conseguentemente i costi dei lavori;
– l'interruzione del servizio costituisce una rilevante problematica di viabilità per i circa 2.500 utenti giornalieri della tratta;

considerato, inoltre, che

in data 28 giugno 2022, l'Assessore Censi ha incontrato gli amministratori locali per fare il punto della situazione. All'incontro erano presenti i sindaci interessati dalla linea tranviaria Milano-Limbiate, Luigi Magistro di Cormano, Antonio Romeo di Limbiate, Ezio Casati di Paderno, Magda Beretta di Senago e Filippo Vergani di Varedo e rappresentanti anche di Regione Lombardia;

constatato che

– gli amministratori locali, di comune accordo, hanno deciso di convocare un tavolo tecnico per approfondire, insieme al gestore del servizio ATM, le questioni tecniche e di garanzia di sicurezza rispetto alla possibilità di una proroga dell'attività della linea attuale;
– per quanto concerne la realizzazione della nuova linea, il cui progetto ormai terminato è stato concordato con gli amministratori, è stato confermato l'impegno del Comune di Milano con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per il reperimento dei fondi ulteriori dovuti all'aumento dei costi delle materie prime necessarie per la gara d'appalto;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a interloquire con il Governo nazionale e soprattutto con il Comune di Milano e ATM al fine di garantire la fondamentale continuazione del servizio della metrotranvia Milano-Limbiate, chiarendo quali siano i necessari interventi minimi per scongiurare la chiusura, anche temporanea, della tratta in oggetto.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2520
Ordine del giorno concernente l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di emergenza urgenza extraospedaliero lombardo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 230 concernente «Assestamento al bilancio 2022–2024 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	57
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	56
Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7483 concernente l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di emergenza urgenza extraospedaliero lombardo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

richiamata

la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e, in particolare, l'articolo 16 che, al comma 1, istituisce l'Agenzia Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e stabilisce, tra l'altro, che:

– AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;
– ad AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112;
– AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera e del Servizio NUE 112;

atteso che

il soccorso sanitario extraospedaliero in forma estemporanea, come definito dall'articolo 2.3 dell'allegato A) alla DGR n. XI/5165/2016: «(…) è quella tipologia di servizio che riconosce l'effettuazione di interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuative, a supporto e potenziamento del servizio continuativo, con impegno settimanale di durata minima…»;

tenuto conto che

AREU, dalla sua costituzione ad oggi, ha implementato e riorganizzato il sistema di gestione dell'emergenza urgenza extraospedaliera regionale ponendo particolare attenzione alla capillare diffusione sul territorio regionale delle postazioni continuative di soccorso sanitario extraospedaliero, che tuttavia necessitano di essere «rafforzate» a fronte di situazioni di saturazione delle stesse con il «supporto» delle estemporanee;